



TOTAL E&P ITALIA

# Modello 231

(ai sensi del Decreto Legislativo No. 231/2001)

**PARTE SPECIALE (estratto)**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di  
Total E&P Italia S.p.A. il 20 Ottobre 2020

## **SEZIONE A**

### **Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

## **REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del Decreto è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo. Si riportano, pertanto, i riferimenti normativi e le descrizioni dei reati oggetto della presente Sezione.

### **Reati di corruzione e concussione**

#### Art. 317 c.p. Concussione

*“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.*

#### Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

*“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”.*

#### Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

*“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.*

#### Art. 319 - bis c.p. Circostanze aggravanti

*“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.*

#### Art. 319 – ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

*“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.*

#### Art. 319 – quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.*

*Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.*

#### Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

*“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.*

*In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.*

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

*“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’art. 319, nell’art.319 bis, e nell’art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.*

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

*“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell’articolo 318, ridotta di un terzo.*

*Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*

*La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319”.*

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

*“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

- 1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
  - 2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
  - 3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
  - 4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
  - 5. a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della*

*Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;*

*5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;*

*5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.*

*Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*

*1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*

*2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.*

*Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.*

#### Brevi cenni sulle fattispecie

In primo luogo pare opportuno individuare i soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione che sono indicati dal legislatore nelle fattispecie sopra elencate.

Le nozioni di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio sono definite dal codice penale rispettivamente agli articoli 357 e 358.

In entrambi i casi il legislatore offre una nozione sostanziale delle due figure ancorandole alle attività svolte in concreto e non a qualifiche meramente formali.

Infatti è “Pubblico Ufficiale”, ai sensi della legge penale, non solo colui che ha un rapporto organico all'interno della Pubblica Amministrazione ma, più in generale, il soggetto che esercita pubbliche funzioni e che, nell'ambito della potestà pubblica, esercita poteri autoritativi, deliberativi o certificativi.

E', invece, “Incaricato di Pubblico Servizio” colui che svolge attività oggettivamente diretta al conseguimento di finalità pubbliche, anche a prescindere da un'eventuale rapporto di lavoro dipendente dalla P.A.

Ciò che distingue le due figure è che il primo esercita dei poteri propri della Pubblica Amministrazione, il secondo, invece, ne è privo.

Quanto alla nozione di Pubblica Amministrazione, è bene fare riferimento ad una definizione ampia, ritenendosi tale scelta maggiormente prudentiale.

Pertanto, deve intendersi Pubblica Amministrazione, ai fini della legge penale, qualsiasi ente che esercita funzioni di natura pubblica imputabili allo Stato o a altra Istituzione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito un elenco dei soggetti con cui la Società può venire in contatto con maggiore frequenza e che rientrano nella definizione di Pubblica Amministrazione:

- Regioni, Province e Comuni;
- Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione di interesse pubblico;
- Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, ARPA, etc.);
- Agenzia delle Entrate;
- Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- Camere di commercio;
- INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, INPDAI - Istituto Nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

Quanto alle condotte descritte dagli articoli sopra enunciati, occorre rilevare come il concetto giuridico di "corruzione" sia affine a quello comunemente inteso e consista nella promessa o dazione di denaro o altra utilità per il compimento di un atto proprio della funzione o di un atto contrario ai doveri d'ufficio del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio.

Tale reato può essere realizzato non solo prima ma anche dopo il compimento dell'atto da parte dei soggetti sopra indicati.

La concussione, invece, deve essere commentata unitamente alla fattispecie di cui all'art. 319 quater, posto che la differenza tra le due è piuttosto sottile.

Infatti, se nella concussione il soggetto agente, appartenente alla P.A., "costringe" il privato cittadino a compiere un'azione non dovuta (dare o promettere denaro o utilità), così esercitando una violenza psichica che non rende punibile il cittadino che la subisce, l'induzione costituisce un sopruso indiretto e mediato nei confronti del soggetto privato il quale, pur potendo non dar seguito a tale sopruso, si attiva, comprendendo il messaggio e provvedendo a darvi corso, così determinando la sua punibilità.

Il reato di abuso d'ufficio, introdotto nel novero dei reati presupposto dal D.lgs. 75/2020, sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle sue funzioni, procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Infatti, l'abuso d'ufficio è un reato proprio, in quanto può essere commesso soltanto da un pubblico ufficiale, ovvero, da un incaricato di pubblico servizio. Tuttavia, non può escludersi il concorso esterno del privato qualora vi sia prova di un accordo tra le parti.

Per integrare l'elemento oggettivo del reato, la condotta deve essere compiuta nello svolgimento delle funzioni o del servizio del pubblico funzionario.

Si precisa che la condotta di abuso d'ufficio può rilevare ai sensi del D.lgs. 231/2001 e quindi, individuare il presupposto della potenziale responsabilità dell'Ente solo qualora il reato rechi un'offesa agli interessi dell'Unione Europea.

Si segnala, inoltre, che l'art. 23 del decreto n. 76 ha modificato il testo della fattispecie dell'abuso d'ufficio sostituendo «in violazione di norme di legge o di regolamento» con «in violazione di specifiche regole di

condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità». La presenza, all'interno del testo riformato, dei margini di discrezionalità della condotta e del ristretto perimetro costituito dalla violazione di condotte espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, è chiara espressione del Legislatore di ridurre drasticamente l'area della rilevanza penale di tale condotta.

Si precisa, infine, che in seguito all'entrata in vigore della Legge n. 69/15 del 27 maggio 2015, sono state introdotte non solo modifiche in relazione al trattamento sanzionatorio, ma anche la previsione di un flusso informativo verso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 129 comma 3 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, da parte del Pubblico Ministero che esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del codice penale.

### **Truffa aggravata ai danni dello Stato**

#### Art. 640, comma 2, c.p. Truffa, aggravata dell'essere stata commessa a danno dello Stato

*“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a Euro 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (omissis)”.*

#### Art. 640 - bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

*“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.*

### Brevi cenni sulle fattispecie

Si tratta di fattispecie di reato che consistono, per quanto attiene alla condotta, nel modificare il vero in ordine a fatti o circostanze la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale della Pubblica Amministrazione.

Un esempio concreto potrebbe riguardare il caso in cui, nella predisposizione di documenti, dati o informazioni necessari all'ottenimento di un finanziamento, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta) al fine di ottenere il finanziamento stesso.

### **Frode informatica**

#### Art. 640 – ter c.p. Frode informatica

*“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un*

*sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7”.*

#### Brevi cenni sulla fattispecie

Occorre preliminarmente osservare come tale fattispecie abbia rilievo ai fini della responsabilità della Società soltanto quando è commesso a danno della Pubblica Amministrazione come sopra intesa.

Pertanto, il reato può essere integrato qualora si violi un sistema informatico e ne si alterino i dati al fine di ottenere un profitto: ad esempio, una volta ottenuto un finanziamento, si viola il sistema informatico dell'Amministrazione erogante al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

#### **Reati in tema di erogazioni pubbliche**

##### Art. 316 - bis c.p. Malversazione a danno dello Stato

*“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.*

##### Art. 316 - ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

*“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri .*

*La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*



*Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.*

#### Brevi cenni sulle fattispecie

La prima delle due ipotesi di reato sopra riportate, ovvero la malversazione, si configura nel caso in cui, avendo ottenuto da parte di un Ente Statale o dell'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Il reato sussiste anche se la somma viene distratta solo parzialmente, non rilevando il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Il secondo reato, invece, si realizza nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni.

In questo caso, contrariamente a quanto detto per la Malversazione, a nulla rileva l'uso che viene fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza nel momento del conseguimento indebito dei finanziamenti.

#### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria**

Art.377 – bis c.p.: *“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, con violenza, minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.*

#### Brevi cenni sulla fattispecie

La Società ha ritenuto di trattare questo reato nella presente Sezione in ragione della affinità del bene giuridico tutelato, nonostante tale fattispecie sia prevista in un articolo del d.lgs. 231/01 diverso da quelli espressamente diretti a tutelare la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio.

Infatti, l'interesse tutelato dalla fattispecie è il corretto svolgimento dell'attività giudiziaria, attività che rientra tra i principali poteri attribuiti allo Stato dalla nostra Costituzione.

Ma non solo. L'art. 377 bis si trova in una sorta di continuità logica con l'art. 319 ter c.p. *“Corruzione in atti giudiziari”*.

La corruzione in atti giudiziari si concretizza sia quando la corruzione si realizzi nei confronti di un magistrato, un cancelliere o un altro funzionario che svolge la sua attività per il sistema giudiziario, sia quando la corruzione sia rivolta al testimone. Infatti, al testimone è attribuita la qualifica di Pubblico Ufficiale al momento della sua deposizione (si veda ad es. C. Cass., S.U., 25 febbraio 2010, n. 15208).

Inoltre, la testimonianza deve considerarsi *“atto giudiziario”*, essendo è atto funzionale ad un procedimento giudiziario (C.Cass. S.U., cit).

Il delitto di cui all'art. 377 bis c.p. prevede che il soggetto indotto a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci sia una persona che possa avvalersi della facoltà di non rispondere: tra questi rientrano imputati di reati connessi o collegati, ossia soggetti che sono indagati o imputati nello stesso procedimento penale in cui gli stessi rendono dichiarazioni, ovvero in procedimenti che abbiano rispetto a quest'ultimo un collegamento probatorio.

Per la sussistenza di entrambe le ipotesi è necessario che il corruttore prometta o offra denaro o altra utilità al soggetto che deve rendere dichiarazioni.

## **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell'ambito dei rapporti che TEPIT intrattiene, a qualsiasi titolo, con soggetti appartenenti a Pubbliche Amministrazioni, di matrice nazionale, comunitaria ed internazionale, sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure, e nelle norme aziendali, al fine di instaurare e mantenere ogni rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza, è fatto divieto di:

- porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale;
- violare i principi e le procedure aziendali elaborate dalla Società per prevenire i reati nei rapporti con la P.A.

Più in particolare nella gestione della normale attività aziendale è sempre vietato:

- effettuare elargizioni in denaro a personale appartenente a qualsiasi titolo alla Pubblica Amministrazione
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque volto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore, che la Società fissa in Euro 150, 00. In ogni caso tale prassi è sempre vietata quando possano influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Azienda;
- violare i due divieti sopra espressi a fronte di illecite pressioni provenienti da rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della PA italiana o straniera che possano promuovere o favorire gli interessi della Società;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni o dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nella prassi vigente in ambito locale;

- ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia;
- ricorrere a forme diverse di aiuti, contributi o atti di liberalità che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze o pubblicità abbiano invece le stesse finalità sopra vietate;
- creare fondi a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;
- effettuare pagamenti in cash o in natura ad eccezione delle operazioni di valore economico modesto stabilite dalla direzione aziendale;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti agevolati o aggiudicazioni illecite di procedure di gara indette da enti pubblici;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare la rendicontazione relativa alla gestione delle suddette somme;
- alterare e/o utilizzare abusivamente e/o in modo improprio i sistemi informatici aziendali. Più precisamente è fatto divieto di utilizzare tale patrimonio societario per fini personali, ovvero con lo scopo di alterare dati e comunicazioni inerenti l'attività dell'Azienda.

Al fine di garantire il rispetto del Modello, con particolare riguardo a quanto previsto dalla presente Sezione, la Società non inizierà o proseguirà nessun rapporto con esponenti aziendali, collaboratori esterni, fornitori o partner commerciali che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la società opera.

**SEZIONE B**

**Criminalità Informatica -Reati Informatici – Art. 171 bis Legge 633/1941**

## FATTISPECIE DI REATO E PRINCIPI NORMATIVI

Alla luce delle considerazioni svolte in Mappatura si considerano in questa sede anche i reati di cui all'art. 25 novies *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*.

Fondamentale per il corretto inquadramento delle fattispecie di reato contemplate dall'art. 24-bis è la definizione di sistema informatico: tale deve intendersi ogni sistema di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate dalla registrazione o memorizzazione di dati su supporti adeguati, per mezzo di impulsi elettronici.

Si riportano, quindi, qui di seguito i riferimenti normativi e le descrizioni dei reati oggetto della presente Sezione.

### REATI INFORMATICI

#### 491 bis – Documenti informatici

*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.*

La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso che si realizzino su un documento informatico; i reati di falso richiamati sono i seguenti:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)

*Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.*

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)

*Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)

*Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.*

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)

*Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.*

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)

*Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.*

- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)

*Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.*

- Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.)

*Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.*

- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.):

*Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.*

- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)

*Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.*

- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.):

*Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.*

- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.)

*Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dal' articolo 487, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.*

- Uso di atto falso (art. 489 c.p.)

*Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.*

- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)

*Chiunque in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.*

- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.)

*Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.*

#### Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

*Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

- 1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

*Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.*

*Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.*

Il reato consiste nell'introduzione abusiva con qualsiasi strumento in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero nella permanenza contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Pare opportuno evidenziare che il delitto è procedibile d'ufficio solo qualora esso sia stato commesso nella sua forma aggravata, ovvero quando il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, con abuso della qualità di operatore del sistema, ovvero se per commettere il fatto viene usata violenza sulle cose o alle persone o ancora se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.615-quater c.p.)

*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.*

*La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da Euro 5.164 Euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.*

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

*Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.*

La fattispecie è un reato di pericolo, essendo irrilevante, ai fini della sua sussistenza, il danneggiamento di sistemi informatici.

La soglia di tutela è anticipata al mero procurarsi.

Inoltre, il reato contempla non soltanto i *malware*, ma anche gli *hardware* che i prestino ad un utilizzo illecito.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)



*Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*

*I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*

*Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:*

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

*Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-  
quater.*

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

*Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*La condotta criminosa si realizza attraverso la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o software altrui.*

*Si precisa che il reato è procedibile a querela della persona offesa, mentre è procedibile d'ufficio se il fatto viene commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.*

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

La norma anticipa la tutela considerando integrato il reato da fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, anche qualora dalla condotta posta in essere non derivi la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, che viene considerata una mera circostanza aggravante.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata*

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies)

*Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

*Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.*

#### **DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (LEGGE 633/1941)**

Art. 171 – reati presupposto evidenziati in maiuscolo

*Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da Euro 51 a Euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

*a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel territorio dello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;*

*a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa ;*

*b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;*

*c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;*

*d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;*

*e) (Omissis);*

*f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.*

*Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), e' ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.*

*La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore ad euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.*

*La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da Eur 1.032 a Euro 5.164.*

#### Art. 171 bis

*Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da Euro 2.582 ad Euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a Euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

*Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da Euro 2.582 ad Euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa ad Euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

#### Art. 171 ter

*E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 2.582 ad Euro 15.493 chiunque per trarne profitto:*

*a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*

*b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*

*c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*

*d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere*

*musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*

*e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*

*f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;*

*f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale.*

*h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.*

*2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da Euro 2.582 ad Euro 15.493 chiunque:*

*a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*

*b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*

*c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*

*3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*

*4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*

*a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*

*b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;*

*e) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

#### Art. 171 septies

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

#### Art. 171 octies

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 2.582 ad Euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa ad Euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità

### **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Ai fini della prevenzione dei reati presi in considerazione dalla presente Sezione, è, in primo luogo, fatto divieto ai destinatari di porre in essere, o concorrere in qualsiasi forma, nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie sopra elencate.

In ogni caso, TEPIT pone a carico dei destinatari l'espresso divieto di :

- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e /o cancellare dati e/o informazioni;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Società, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri soggetti abilitati;

- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, rootkit) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati.

Inoltre, è richiesto ai destinatari di attenersi ai seguenti obblighi:

- a) comportarsi in conformità alle norme di legge, di regolamento, alle procedure aziendali esistenti in ogni attività che comportino l'utilizzo di un terminale e l'accesso a sistemi informatici. Ogni soggetto che opera all'interno di TEPIT è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (ad esempio personal computer fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività e non possono essere cedute a terzi. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e la Società dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti;
- b) ogni dipendente è tenuto alla segnalazione al Servizio Servizi Informatici (TIS) di eventuali incidenti di sicurezza (anche concernenti attacchi al sistema informatico da parte di hacker esterni) mettendo a disposizione e archiviando tutta la documentazione relativa all'incidente;
- c) osservare rigorosamente tutte le norme nazionali e comunitarie poste dalla legge a tutela della Privacy;

- d) garantire ed agevolare ogni forma di controllo, svolta nel rispetto dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, diretta a impedire la commissione di fattispecie delittuose;
- e) evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo quanto acquisito con il consenso di questi ultimi, nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente autorizzate;
- f) evitare di trasferire all'esterno dell'Azienda e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'Azienda stessa o del Gruppo, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
- g) evitare l'utilizzo di *passwords* di altri utenti aziendali, salvo espressa autorizzazione ricevuta in tal senso e connessa a impellenti esigenze di lavoro;
- h) evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- i) utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento. Non è consentito accedere, attraverso terminali in qualsiasi modo legati a TEPIT, a siti e pagine web contenenti materiale vietato dalla legge (ad es. pedopornografici) o che possano costituire pericolo per la sicurezza della rete informatica;
- j) impiegare sulle apparecchiature dell'Azienda solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla stessa;
- k) astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- l) astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- m) osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Azienda;
- n) osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

I responsabili delle funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.



**SEZIONE F**  
**Reati societari**

## **LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)**

In materia di reati societari, così dispone l'articolo 25 ter del D.Lgs. 231/2001: *in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie (omissis).*

Occorre osservare che l'art. 25 ter individua in modo più selettivo e tassativo, rispetto all'art. 5 lett. a), i soggetti che rivestono un ruolo apicale nella struttura dell'ente collettivo, nominando gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori.

Tuttavia, alla luce del ruolo che possono ricoprire tutte le funzioni aziendali ed, in particolar modo, quella amministrativa, ad esempio nella preparazione dei documenti sui quali viene redatto il bilancio, finalità della presente Sezione Speciale è mappare e gestire le attività sensibili in quanto tali, senza soffermarsi sulla selettività che caratterizza l'art. 25 ter d.lgs. 231/01.

Inoltre, si rileva come la Legge n. 69/15 del 27 maggio 2015, nell'inserire alcune modifiche strutturali e sostanziali in relazione al delitto di false comunicazioni sociali, trasformando tale previsione incriminatrice da contravvenzione a delitto, è intervenuta anche con riferimento al trattamento sanzionatorio applicabile alla società, inasprendolo considerevolmente.

## **REATI RIGUARDANTI IL PROCESSO DI REDAZIONE DEL BILANCIO, DELLE RELAZIONI E DELLE ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI PREVISTE DALLA LEGGE**

### False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

*Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

*La stessa pena si applica anche se la falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

### Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quanto i fatti di cui all'art. 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.*

#### Non punibilità per particolare tenuità – art. 2621 ter

*Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131 – bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621 bis.*

#### Brevi cenni sulla fattispecie

Come noto, il bilancio e la nota integrativa che lo correda sono documenti che solo in apparenza scaturiscono automaticamente dalla contabilità generale.

Altra tesi da sfatare è quella che individua nella funzione amministrativa l'unico protagonista dell'elaborazione del bilancio. Infatti, è vero che questa funzione è la detentrica delle norme tecniche in materia di formazione e valutazioni di bilancio (i c.d. principi contabili) e dei saldi contabili di fine anno, ma tali saldi costituiscono soltanto il punto di partenza del processo che si conclude con l'inserimento in bilancio del valore definitivo di numerose poste (crediti; rimanenze; partecipazioni; fondi rischi ed oneri; ecc.). Un'ulteriore riflessione va fatta con riguardo al livello al quale possono commettersi i reati in esame. È evidente che questi reati saranno commessi il più delle volte da chi formalmente è responsabile di questi documenti, e cioè il Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità che, ai sensi dell'art. 2423 cod. civ., redige il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione. Tuttavia, occorre tenere presente che, spesso, il Consiglio non ha né il tempo né gli strumenti per approfondire nei minimi dettagli la correttezza del gran numero di valori e note esplicative che il bilancio contiene e si affida all'operato di quello (o quelli), tra i suoi componenti, con deleghe operative. Inoltre, va sottolineato che è possibile che tali reati siano posti in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali. Ancora, è possibile che reati di questo genere siano commessi da sottoposti dei responsabili di funzione, dotati di un certo potere discrezionale ancorché circoscritto.

In tali casi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti qualificati (amministratori, ecc.) che, nel recepire, dolosamente, il dato falso, lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale.

Se non vi è tale partecipazione cosciente e volontaria da parte dei soggetti qualificati non solo tali soggetti non potranno essere ritenuti responsabili, ma, altresì, il reato non sarà configurabile. Infatti, trattandosi di reati propri è indispensabile quantomeno la partecipazione di un soggetto provvisto della qualifica soggettiva voluta dalla legge. Peraltro, l'esperienza insegna che le falsità commesse dai subalterni vengono realizzate nell'interesse esclusivo degli stessi (per esempio per coprire un ammanco di cassa) e ben difficilmente nell'interesse dell'ente.

Peraltro, merita ancora considerare che il reato descritto è connotato da dolo specifico, ovvero la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

All'esito della riforma apportata dalla Legge n. 69/15, il delitto in esame è configurato come reato di pericolo, essendo stato eliminato il riferimento alla rilevanza ed alla sensibile alterazione della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società che, nel testo previgente, costituivano delle condizioni di punibilità.

La *ratio* sottesa alle stesse si riscontra parzialmente nelle disposizioni di nuova introduzione e, segnatamente gli artt. 2621 bis e l'art. 2621 ter, riferiti ai fatti di lieve entità, in relazione ai quali è prevista una diminuzione di pena applicabile anche alle le società non assoggettate alla disciplina del fallimento, ed ai criteri per l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (introdotta all'art. 131 bis c.p.) nel caso di false comunicazioni nelle società non quotate.

Con riguardo al primo caso, la lieve entità viene valutata dal giudice, tenendo conto *della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta*.

Invece, ai fini dell'applicazione della nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. il nuovo art. 2621-ter c. c. stabilisce che il giudice debba valutare *in modo prevalente l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società*.

Si precisa, poi, come in relazione ai fatti di lieve entità, il delitto di false comunicazioni sociali sia punibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. L'ipotesi base di cui al riformato art. 2621 c.c. è, invece, perseguibile d'ufficio.

#### False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622)

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:*

- 1. Le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2. Le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3. Le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4. Le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

*Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

#### Brevi cenni sulla fattispecie

La fattispecie in esame perseguendo le false comunicazioni nelle società quotate e nell'ambito di altri enti societari specificamente indicati ai n. 1,2,3,4, individua un reato di pericolo, per la cui integrazione non risulta più determinante la circostanza che ci sia stato un effettivo danno arrecato a soci o creditori.

Quello che è essenziale, e che viene dunque punito, è l'intento comunque di arrecare un danno attraverso false comunicazioni.

Si rileva, inoltre, la perseguibilità d'ufficio e la grande severità delle pene previste per l'autore del reato e a cui è corrisposto l'inasprimento sanzionatorio anche con riferimento alla responsabilità dell'ente, in seguito alla riforma introdotta con la Legge 69/15.

#### **REATI RIGUARDANTI I RAPPORTI E LE COMUNICAZIONI TRA GLI ORGANI SOCIALI ED I TERZI**

##### Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.)

*Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.*

*Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

Il reato consiste nell'impedire o ostacolare mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione.

Si precisa che le condotte descritte nel menzionato articolo assumono rilievo ai fini del D. Lgs. 231/2001 solamente qualora abbiano cagionato un danno ai soci.

##### Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

*Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

Come si evince dal tenore letterale della norma, la fattispecie si concretizza allorché si diffondono notizie false ovvero si pongono in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Con riferimento ai contenuti della fattispecie, non viene ravvisato l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano state dirette solo a poche persone.

Per notizia deve intendersi una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto. Non sono considerate tali né le semplici voci, né le previsioni di tipo soggettivo.

La notizia è da considerare falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un irregolare rialzo o ribasso dei prezzi.

Per altri artifici si deve intendere qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi. Per l'esistenza del reato è sufficiente una situazione di pericolo, indipendentemente dal verificarsi di una variazione artificiosa dei prezzi.

#### Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

*L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.*

Il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi è un reato di danno, in quanto richiede ai fini della consumazione la lesione effettiva del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che si applica esclusivamente nei confronti degli amministratori di una Società quotata.

#### **REATI RIGUARDANTI LE OPERAZIONI SUL CAPITALE E LA DESTINAZIONE DELL'UTILE**

##### Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

*Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

Trattasi di reato proprio degli amministratori che sanziona, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, da parte degli amministratori stessi dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

#### Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.*

Tale condotta criminosa consiste nella ripartizione da parte degli amministratori di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Anche in questo caso è reato commettabile esclusivamente dagli amministratori.

#### Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

*Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.*

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli amministratori, di azioni o quote sociali riferite alla società di appartenenza o ad una società controllata, da cui derivi una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

#### Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

*Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

La fattispecie si realizza con l'effettuazione da parte degli amministratori, ed in violazione delle disposizione di legge a tutela dei creditori, di operazioni di riduzione del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni che cagionino danno ai creditori.

#### Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

*Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti*

*di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

Tale ipotesi si ha quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante la condotte descritte esaurientemente dal legislatore.

Si precisa che soggetti attivi sono esclusivamente gli amministratori e i soci conferenti.

#### Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

*I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

Il reato può essere realizzato soltanto da parte dei liquidatori che ripartiscono i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, operazione che cagioni un danno ai creditori.

#### **REATI RIGUARDANTI LA FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ SOCIALE**

##### Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente.

Un esempio delle modalità di realizzazione del reato potrebbe essere il seguente: un amministratore presenta all'Assemblea, in relazione ad un determinato ordine del giorno, atti e documenti falsi o non completi o comunque alterati nei contenuti, allo scopo di indurre l'assemblea ad approvare una puntuale delibera su uno specifico argomento.

#### **REATI RIGUARDANTI I RAPPORTI CON LE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA**

##### Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*



*Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economico patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Le Autorità Pubbliche di vigilanza, o Autorità amministrative indipendenti sono entità organizzative dotate di autonomia che operano al fine di garantire il funzionamento delle regole del mercato ovvero di tutelare interessi costituzionali in settori particolarmente delicati.

Possono ricordarsi le seguenti Autorità: la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le Società e la borsa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Istituto superiore per la vigilanza sulle assicurazioni private.

## **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell'ambito della gestione economico-finanziaria della società, sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare:

- vi è l'obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, delle disposizioni aziendali interne e del Codice Etico, in tutte le attività finalizzate alla formazione e redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi una informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- è fatto divieto di rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, e l'informativa societaria in genere, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di TEPIT;
- è vietato omettere dati ed informazioni imposti dalla Legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- vi è l'obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla Legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle disposizioni interne aziendali che

su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie del socio, dei creditori e dei terzi in genere. Con riferimento a tale obbligo, si precisa ulteriormente che è vietato:

- a) restituire conferimenti al Socio o liberare lo stesso dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
  - b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
  - c) acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali della Società o della Società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per Legge;
  - d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
  - e) procedere alla formazione o all'aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni o quote in misura superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione;
- vi è l'obbligo di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la correttezza e la regolarità delle comunicazioni tra gli organi sociali e verso i terzi. Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di:
    - a) porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;
    - b) compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società.
  - vi è l'obbligo di improntare le attività ed i rapporti con le altre Società del Gruppo alla massima correttezza, integrità e trasparenza.

**SEZIONE G**  
**CORRUZIONE TRA PRIVATI**

La Società ha deciso di dedicare a tali fattispecie un'autonoma Sezione, formalmente distinguendole dai reati societari, data la rilevanza sia giuridica sia socio economica dei reati ora in analisi.

## **ANALISI DELLA FATTISPECIE**

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

In quest'ottica è necessario precisare sin da subito che il reato presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente è quello di cui al terzo comma dell'art. 2635 c.c.

Per le finalità esplicative del presente paragrafo è, tuttavia, necessario analizzare l'intero articolo in modo tale da evidenziare con chiarezza quale sia la condotta rilevante ai fini del Modello.

Il testo dell'art. 2635 c.c. è il seguente:

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*
- 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*
- 3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*
- 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*
- 5. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.*

Il primo comma prevede che il soggetto corrotto rivesta la carica di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaco o liquidatore ovvero, per effetto della novella di cui al D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, eserciti funzioni direttive diverse da quelle che precedono, all'interno di società commerciale ovvero di altro ente privato.

Egli deve compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio dallo stesso ricoperto, che sono quelli ricavabili dal codice civile, dallo statuto della Società, ovvero che costituiscono concretizzazione dei generali doveri di fedeltà, lealtà e correttezza, anche se non formalizzati in una fonte scritta.

La violazione deve essere conseguenza della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, sollecitata ovvero accettata dal corrotto, per sé stesso o per altri e direttamente ovvero per interposta persona.

Affinché sia integrata la fattispecie di reato oggetto della presente analisi non è più necessario, per effetto della sopra menzionata novella, che dalla corruttela sia disceso un documento per la società.

Il comma secondo estende la punibilità, quali corrotti, ai soggetti sottoposti alla autorità o vigilanza dei soggetti indicati al comma 1, ancorché prevedendo con riferimento a tale ipotesi sanzioni più lievi.

Il terzo comma punisce il corruttore: è questo il reato presupposto della responsabilità amministrativa della Società.

Occorre evidenziare che chiunque, senza alcuna limitazione soggettiva, può essere il corruttore, e che affinché il reato sia commesso non è necessaria la dazione del denaro o di altra utilità ma è sufficiente la promessa o l'offerta degli stessi, anche per interposta persona.

La procedibilità del reato è a querela di parte ([i soci ovvero] gli amministratori della Società corrotta), salvi i casi in cui dallo stesso derivi una distorsione della concorrenza: in tal caso l'Autorità Giudiziaria procede d'ufficio.

Con l'art. 2635-bis cod. civ. la novella del 2017 ha introdotto, quale autonoma fattispecie di reato, la **istigazione alla corruzione tra privati**, la cui fattispecie è identificata come segue:

- 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*
- 2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.*

In sostanza, con la nuova fattispecie di reato il legislatore ha inteso punire, ancorché con una sanzione di minore entità, da un lato, colui il quale abbia promesso o offerto denaro o altra utilità all'esponente di società o di altro ente privato (con le caratteristiche identificate all'interno della norma) al fine del compimento di un "atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà",

laddove l'offerta o la promessa non sia accettata. Dall'altro, l'esponente di società o di altro ente privato che abbiano sollecitato, anche per interposta persona, la promessa o la dazione di denaro o altra utilità, qualora il relativo destinatario non abbia dato seguito a tale sollecitazione.

## **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell'ambito della gestione dei rapporti commerciali di TEPIT, sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro attività.

Tali principi, di natura specifica rispetto ai principi espressi in altre parti del modello, hanno l'obiettivo di impedire comportamenti scorretti da cui possa discendere il rischio di commissione dei reati previsti dalla lettera *s bis*) dell'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001.

Il rapporto con i fornitori è improntato a principi di trasparenza, lealtà, integrità, riservatezza, diligenza, professionalità e obiettività di giudizio.

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per la Società, alla lealtà e all'imparzialità.

E' necessario che tutti coloro che operano per TEPIT agiscano nel rispetto del principio della reciprocità, sulla base del quale ogni partner commerciale deve contribuire alla relazione commerciale, creando beneficio per entrambe le parti.

TEPIT considera la reciprocità base fondamentale per ogni accordo commerciale.

In virtù di quanto sopra è fatto divieto di:

- promettere o versare somme di denaro o beni in natura a qualsiasi soggetto appartenente ad altre Società per promuovere o favorire gli interessi di TEPIT;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di esponenti di altre Società al fine di promuovere o favorire gli interessi dell'Azienda;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore, anche nei contesti sociali in cui tali pratiche costituiscono una prassi. In ogni caso tale prassi è sempre vietata quando la dazione possa influenzare l'indipendenza di giudizio di chi ne beneficia;
- presentare dichiarazioni non veritiere ovvero fornire dati falsi a Società terze al fine di concludere accordi commerciali;
- stipulare accordi o contratti non conformi alle leggi vigenti ovvero privi di sottoscrizione da parte di tutti i contraenti;
- concludere accordi commerciali senza una formalizzazione scritta di tutti i punti convenuti, ivi comprese le condizioni generali di acquisto, gli accordi per la distribuzione, la revisione dell'accordo e le modalità per la cessazione o sospensione del rapporto commerciale;

- chiedere, per sé o per gli altri, ovvero accettare regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, da fornitori o ditte comunque interessate alle forniture di TEPIT;
- perseguire vantaggi personali nella gestione del rapporto con i fornitori;
- selezionare e gestire i rapporti con i fornitori senza l'osservanza dei criteri di imparzialità e correttezza, ovvero in situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziale, con i medesimi;
- creare fondi a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.

**SEZIONE N**

**Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle  
norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**



## FATTISPECIE DI REATO E PRINCIPI NORMATIVI

Si riportano i riferimenti normativi e le descrizioni dei reati oggetto della presente Sezione.

### OMICIDIO E LESIONI COLPOSE COMMESSE IN VIOLAZIONE DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Il reato di omicidio colposo è previsto dall'art. 589 del codice penale:

*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*

*Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.*

Il delitto di lesioni personali colpose è disciplinato dall'art. 590 del codice penale:

*Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.*

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

La lesione è considerata grave qualora concorra una delle circostanze di cui all'art. 583 comma 1 codice penale, e segnatamente:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata gravissima se dal fatto deriva (art. 583 comma 2 codice penale):

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;

3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

#### **I REQUISITI INDICATI DALL'ART. 30 D.LGS. 81/08**

Il legislatore ha fissato, all'art. 30 del D.lgs 81/08 (T.U. sulla sicurezza), i requisiti minimi che il Modello Organizzativo deve necessariamente possedere per avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime.

Secondo il disposto legislativo, il Modello deve assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi normativi relativi:

- a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d. alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro i lavoratori;
- g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, l'articolo in commento dispone che:

- nel Modello debbano essere altresì previsti idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
- debba essere prevista un'articolazione di funzioni che, sulla base della natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo dei rischi;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il legislatore prevede, altresì, che, qualora vengano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività, anche in relazione al progresso scientifico e tecnologico, il Modello debba essere sottoposto a riesame ed eventuale modifica.

Alla luce delle precise specificazioni dell'art. 30 è sempre più solido il principio in forza del quale il Modello in generale, ma soprattutto la parte di questo dedicata alla prevenzione dei rischi sottesi ai reati di omicidio e lesioni colpose commesse in violazione delle norme antinfortunistiche, non debbano limitarsi al mero rispetto delle previsioni di legge ed, in questo caso, della normativa infortunistica (d.lgs. 81/2008).

Infatti, pur essendo possibili parziali sovrapposizioni, ciò che il legislatore richiede ai fini 231 è che l'efficace attuazione del modello coinvolga la struttura organizzativa generale e tutte le funzioni interessate, prevedendo attività di gestione del rischio più coordinate e penetranti rispetto all'adempimento di tutti gli obblighi di cui al T.U. Sicurezza, fino a giungere alla garanzia di una costante verifica dello stesso e della sua effettiva applicazione.

Occorre, infine, evidenziare come l'art. 30 preveda una presunzione di conformità ai requisiti dallo stesso indicati (ovviamente solo con riferimento ai due reati cui la presente Sezione è dedicata) qualora i modelli di organizzazione aziendale vengano definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007.

#### **I PRINCIPI E LE NORME DI COMPORTAMENTO DI RIFERIMENTO PER TEPIT**

La Società si impegna, come previsto dalla normativa vigente, a garantire il rispetto della normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano ed idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche attraverso:

- la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che, nell'attività di prevenzione, integri in modo coerente le condizioni tecniche, produttive dell'azienda, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo - e, quindi, la loro gestione - in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero di Lavoratori che sono, o che possono essere, esposti a rischi;
- compatibilmente con la tipologia della propria attività di impresa, l'utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro;
- la definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime dovranno avere priorità sulle seconde;
- il controllo sanitario dei Lavoratori in funzione dei rischi specifici;

- l'allontanamento di un Lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e, ove possibile, l'adibizione ad altra mansione;
- la comunicazione ed il coinvolgimento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla consultazione preventiva dei soggetti interessati in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- la formazione e l'addestramento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, rispetto alle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare la consapevolezza della importanza della conformità delle azioni rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dallo stesso; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione ed all'addestramento dei soggetti che svolgono compiti che possono incidere sulla salute e la sicurezza sul lavoro;
- la formalizzazione di istruzioni adeguate ai Lavoratori;
- la definizione di adeguate misure igieniche, nonché di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei Lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento a sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i Lavoratori.

**SEZIONE R**  
**Reati ambientali**

## **LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI**

### **LE FATTISPECIE PREVISTE DAL CODICE PENALE**

In primo luogo si analizzano brevemente le fattispecie delittuose ricomprese nel Titolo VI-bis, introdotto nel Codice Penale con la Legge 22 maggio 2015 n. 68 recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e richiamate dall'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001.

Si anticipa che in tutte le fattispecie può individuarsi il riferimento al concetto di abusività, quale requisito della condotta. Quello di abusività è senza dubbio un concetto molto complesso i cui contenuti saranno oggetto di interpretazione e specificazione da parte della giurisprudenza.

In ottica preventiva, si considera il concetto di abusivamente come relativo ad una condotta che si è tenuta in assenza di autorizzazione, ovvero in difformità dalla stessa o ancora in concreto contrasto con i fini che il titolo autorizzativo si prefigge, così ricomprendendo anche condotte non autonomamente assistite da sanzione penale.

#### Art. 452 bis Inquinamento ambientale

*È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

#### Art. 452 quater Disastro ambientale

*Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.*

*Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

*Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

#### Brevi cenni sulle fattispecie

Entrambe le due fattispecie in analisi individuano reati di evento e non di mera condotta, ciò significa che ai fini della punibilità la condotta posta in essere deve essere stata idonea a determinare l'evento descritto dalla fattispecie.

Pertanto, ai fini dell'accertamento del reato deve sussistere sia il nesso di causalità tra la condotta abusiva e l'evento inquinamento (nel caso dell'art. 452 bis) o disastro (nel caso dell'art. 452 quater), sia l'evento in quanto tale, così come descritto dal legislatore.

In particolare per quanto riguarda la norma incriminatrice di cui all'art. 452 bis c.p. l'evento è definito una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo. Tale previsione viene a coprire la quasi assoluta totalità dei potenziali bersagli delle condotte di inquinamento, circostanziata solo da una precisione quantitativa o qualitativa in relazione al beni suolo e sottosuolo rispetto ai quali l'evento dovrà avvenire su porzioni estese e significative;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Per ecosistema deve intendersi l'insieme degli organismi viventi e delle sostanze non viventi con le quali i primi stabiliscono uno scambio di materiali e di energia, in un'area delimitata. Il concetto di biodiversità più essere inteso come variabilità tra gli organismi viventi all'interno di una singola specie, fra specie diverse e tra ecosistemi, Infine gli eventi descritti nella fattispecie possono avere per oggetto anche specifiche articolazioni del bene ambiente identificabili nella flora e nella fauna.

L'evento disastro punito dalla previsione incriminatrice di cui all'art. 452 quater, può definirsi secondo i canoni dettati dalla giurisprudenza come *fenomeno con un'ampia ricaduta sull'ambiente inteso in senso biologico, che per la vastità del territorio interessato, per il numero degli organismi viventi coinvolti e per la gravità degli effetti sugli individui interessati, si configuri come catastrofico*. Nella norma sono poi previste delle precisazioni sul punto, in particolare possono costituire disastro ambientale alternativamente:

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema;
2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. Queste ipotesi sono indicate a partire dal concetto di alterazione di equilibrio per ciò intendendosi la modificazione sostanziale delle caratteristiche intrinseche dell'ecosistema e dei rapporti tra gli organismi presenti nello stesso. Nel primo caso irreversibili anche a fronte di un intervento esterno, nel secondo caso, sanabile mediante un'opera di ripristino che comporti un significativo impegno economico e provvedimenti eccezionali;
3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

In tale ipotesi di evento è quindi richiesta la lesione del bene pubblica incolumità, da individuarsi nella percezione della globale integrità psicofisica di un numero indeterminato di soggetti presenti o comunque correlati ad uno specifico ambito territoriale. L'offesa deve poi concretizzarsi in un fatto idoneo a

compromettere tale bene in forza dell'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi e/o del numero delle persone offese o esposte al pericolo.

#### Art. 452 quinquies Delitti colposi contro l'ambiente

*Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.*

#### Brevi cenni sulla fattispecie

Questa previsione incrimina le medesime condotte punite dagli art. 452 –bis e 452- quater, qualora le stesse siano poste in essere con colpa, stabilendo in queste ipotesi una diminuzione di pena.

Tuttavia, mentre al primo comma si individua un delitto colposo ad evento, il secondo comma, prevede un'anticipazione della tutela introducendo un reato di pericolo, quindi una fattispecie che non richiede l'effettivo verificarsi della compromissione/deterioramento ovvero del disastro, bensì il concretizzarsi del pericolo di simili eventi.

Essendo fattispecie imputate a titolo di colpa, l'evento deve essere, in primo luogo, prevedibile, ossia deve trattarsi di una conseguenza ordinaria almeno ipotizzabile dell'azione o dell'omissione del soggetto, inoltre deve trattarsi di un evento prevenibile, ossia tale da concedere al soggetto agente la possibilità di intervenire modificando il corso degli eventi.

#### 452 sexies – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

*La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.*

#### Brevi cenni sulle fattispecie

La fattispecie in oggetto rappresenta la risposta del Legislatore allo specifico problema delle radiazioni ionizzanti, prese in considerazione sotto il profilo di una particolare tipologia di materiale nucleare.



Tale previsione è applicabile salvo che il fatto costituisca più grave reato indicazione che impone un confronto con le altre fattispecie delittuose nonché con quelle già previste dall'ordinamento giuridico.

La fattispecie in esame si distingue dalle altre ipotesi delittuose individuando non un reato ad evento, ma di mera condotta in relazione alla quale il legislatore non riprende solo il concetto di abusività, ma anche quello di illegittimità con la locuzione si disfa illegittimamente.

Un ulteriore tratto distintivo si riscontra nella mancata previsione di un'ipotesi colposa, da ciò derivando che la fattispecie di cui all'art. 452- sexies individua un delitto univocamente doloso.

Il secondo e il terzo comma dell'art. 452 sexies c.p. contemplan due diverse circostanze aggravanti di pericolo, che saranno quindi integrate dall'effettiva insorgenza di un pericolo.

Infine, si richiama per completezza la circostanza aggravante introdotta dal Legislatore con la citata legge 68/2015, in relazione alle associazioni per delinquere ed alle associazioni di tipo mafioso dirette a commettere uno o più tra le fattispecie criminose sopra elencate.

Art. 452-octies - (Circostanze aggravanti): *Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

*Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.*

*Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.*

Art. 727 bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

Il legislatore punisce all'interno del medesimo articolo due distinte condotte illecite che tutelano il medesimo bene, ovvero lo stato di conservazione di una specie, sia essa animale o vegetale, da condotte umane che possano esporle a pericolo o che le danneggino.

Che l'oggetto della tutela sia costituito dalla sopravvivenza delle specie e non quella del singolo animale è specificato dal tenore letterale della norma e confermato dalla circostanza che il fatto sia ritenuto penalmente irrilevante qualora la condotta si sia riverberata su una *quantità trascurabile di esemplari ed abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie*.

Art. 733 bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.*

La norma, punendo due distinte condotte (distruzione o deterioramento), tutela la conservazione di un habitat, intendendosi per questo qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale ovvero qualsiasi habitat naturale o habitat di specie per cui un sito sia designato come

zona speciale di conservazione, richiamando le definizioni delle direttive 2009/147/CE e 1992/43/CE (siti di importanza comunitaria - S.I.C.).

**ULTERIORI FATTISPECIE RICOMPRESE TRA I REATI PRESUPPOSTO**

Ai delitti di nuova introduzione e alle contravvenzioni previste dal Codice penale, si affiancano altre fattispecie delittuose e contravvenzionali in materia ambientale che rientrano tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente:

- Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi (art. 137 d.lgs. 152/2006)

Il legislatore ha inteso collegare la responsabilità amministrativa degli Enti solo ad alcune delle fattispecie di reato previste dall'art. 137 e più precisamente:

- l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06 (art. 137, comma 2);
- l'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni impartite dalle Autorità d'ambito competenti (art. 137 comma 3);
- lo scarico di acque reflue industriali con supero dei valori limiti fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, della tabella 4 Allegato 5 Parte III del Decreto oppure supero dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 Allegato 5 Parte III del Decreto (art. 137, comma 5)
- l'inosservanza dei divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 del d.lgs. 152/06 (art. 137, comma 11);

- lo sversamento nelle acque del mare di sostanze vietate dalla normativa internazionale da parte di navi od aeromobili (art. 137, comma 13).
- Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (Parte IV, Titolo VI D.lgs. 152/06)  
 Il legislatore ha inteso collegare la responsabilità amministrativa degli Enti solo ad alcune delle fattispecie di reato elencate nella Parte IV del T.U. Ambiente. Sono quindi, reati presupposto:
  - l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi senza autorizzazione (art. 256, comma 1);
  - la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata (art. 256 comma 3);
  - la miscelazione di rifiuti non consentita (art. 256, comma 5);
  - il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi in violazione di specifiche disposizioni (art. 256, comma 6);
  - l'omessa bonifica del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali, delle acque sotterranee, a seguito di inquinamento cagionato dal superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257, comma 1);
  - la mancata effettuazione della comunicazione a Comune, Regione, Provincia, Prefetto al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito (art. 257, comma 2);
  - il fornire, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, indicazioni false sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché utilizzo di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, comma 4, secondo periodo);
  - la spedizione di rifiuti che costituisce traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 Regolamento CEE n. 259 1993, nonché spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II di tale Regolamento (art. 259, comma 1);
- Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279 d.lgs. 152/06).  
 In questo contesto una sola è la condotta penalmente rilevante da cui può discendere la responsabilità amministrativa della Società, ovvero, nell'esercizio di uno stabilimento, la violazione dei valori limite di emissione o la violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione qualora tale violazione determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 5).
- Legge 7 febbraio 1992, n. 150, Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Costituiscono reati presupposto della responsabilità della Società, i reati di cui agli artt. 1, 2, 3 bis, 6, ovvero:

- l'importazione o l'esportazione di esemplari in via di estinzione in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97;
  - l'omessa osservazione delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97;
  - l'utilizzo di esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi;
  - il trasporto o il transito di esemplari senza la licenza o il certificato prescritti,
  - il commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite dal Regolamento (CE) n. 338/97
  - la detenzione o l'utilizzo per scopi di lucro, l'acquisto, la vendita, la detenzione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione;
  - la falsificazione o l'alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati, di cui al Regolamento (CE) n. 338/97;
  - la violazione del divieto di detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.
- Legge 28 dicembre 1993, n. 549, Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente  
Costituisce reato presupposto della responsabilità della Società, quello previsto dall'art. 3, comma 6, ovvero la produzione, l'uso, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione, il consumo e la detenzione di sostanze lesive, che possono ledere l'ozono stratosferico e l'ambiente.
  - Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 202, Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.  
Costituiscono reati presupposto della responsabilità della Società, i reati di cui agli artt. 8 e 9, ovvero le ipotesi di inquinamento doloso o colposo commessi dal Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché dai membri dell'equipaggio.

## **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Fermo restando quanto previsto nelle prassi/procedure della Società nonché nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento, le risorse aziendali, ciascuna in relazione al proprio ambito di attività, dovranno attenersi ai seguenti principi:

- ogni azione che possa avere impatto ambientale deve tendere alla riduzione al minimo dei danni reali o potenziali causabili all'ambiente;

- deve essere assicurata la tutela del suolo e del sottosuolo, la conservazione del territorio nonché la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee;
- devono essere adottate delle misure dirette alla prevenzione della produzione e alla riduzione della nocività dei rifiuti;
- la produzione dei rifiuti può essere ridotta alla fonte, privilegiando l'approvvigionamento di beni di consumo che producano la minor quantità di rifiuto al termine della vita utile;
- i rifiuti prodotti possono essere riutilizzati e riciclati, procrastinando il più possibile nel tempo la loro trasformazione in rifiuto e diminuendo la quantità complessiva di rifiuto prodotto;
- il deposito temporaneo e il successivo conferimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente;
- devono essere prese tutte le precauzioni necessarie al fine di limitare al minimo l'inquinamento dell'aria e a contenere comunque le emissioni al di sotto dei limiti fissati dalla legge;
- devono essere adottate procedure per prevenire le emergenze ambientali e per essere pronti a limitare i danni qualora le stesse dovessero verificarsi;
- devono essere adottate tutte le misure atte a prevenire e a gestire eventuali fenomeni d'inquinamento del suolo, del sottosuolo e della falda acquifera.

Sulla base di tali principi generali, la presente Sezione prevede l'espresso divieto a carico di tutti i Destinatari del Modello di:

- porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato sopra descritte;
- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure (e i principi di controllo) in esse previste ai fini della prevenzione dei reati in materia ambientale

**SEZIONE V**

**Reati tributari**

## LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI

Con la legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha convertito con emendamenti il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", è stato inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-quinquiesdecies, rubricato "Reati tributari", che estende la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alle seguenti ipotesi di reato:

1. dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
2. dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
3. emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8);
4. occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
5. sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11).

Successivamente, con il D.Lgs. 75/2020 la responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 è stata estesa anche ad altre ipotesi di reato contemplate dal D.Lgs. 74/2000, qualora la condotta criminosa sia commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi di reato:

6. dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4 D.Lgs. 74/2000;
7. omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5 D.Lgs. 74/2000;
8. indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000.

### Articolo 1 D.Lgs. 74 del 2000 – "Definizioni".

Preliminare a qualsiasi altra valutazione è l'esame delle fattispecie previste e punite dal D.Lgs. 10/03/2000 n. 74 nonché l'esame delle definizioni contenute nell'articolo 1 del predetto decreto legislativo.

*"Ai fini del presente decreto legislativo:*

- a) *per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;*
- b) *per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;*
- c) *per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;*

- d) *il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;*
- e) *riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;*
- f) *per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;*
- g) *le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione.*
- g-bis) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;*
- g-ter) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà."*

Si riportano, quindi, per esteso i riferimenti normativi e le descrizioni dei reati oggetto della presente Sezione.

Articolo 2 D.Lgs. 74 del 2000 - "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti".

*"È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*

*2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."*



### Brevi cenni sulla fattispecie

Preliminarmente si precisa come ai fini della responsabilità amministrativa degli enti rilevino soltanto il primo comma della norma, e quindi soltanto la presentazione della dichiarazione contenente dati mendaci, e il comma 2 *bis* che individua un'ipotesi attenuata qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a euro centomila.

Per mera completezza espositiva si evidenzia la differenza con la previsione del II comma della norma che fa riferimento non solo alla condotta di registrazione delle fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ma anche a quella di detenzione delle stesse a fini di prova, svincolando quindi la conservazione dalla necessaria presenza di una contabilità.

Procedendo nell'analisi della fattispecie prevista dall'art. 25 *quinqüesdecies* di recente introduzione, si sottolinea come la condotta sia caratterizzata dall'utilizzo, da parte del contribuente, di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Autore del reato può essere chiunque assume la qualifica di contribuente ai fini delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto e che presenta le relative dichiarazioni annuali.

L'art. 1 lett. c) del decreto legislativo annovera fra i soggetti attivi anche gli amministratori, i liquidatori e i rappresentanti di società, enti e persone fisiche, cioè soggetti diversi dal contribuente ma titolari del potere di rappresentare la società o l'ente nell'adempimento dell'obbligo di dichiarazione.

Il reato si realizza con una condotta composta da due fasi, in cui la prima è il reperimento e la registrazione nelle scritture contabili delle fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, la seconda, è la presentazione della dichiarazione, momento in cui si consuma il reato.

Le dichiarazioni tributarie che vengono prese in considerazione dal reato sono unicamente quelle previste ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA.

Per quanto invece attiene al concetto di <<altri documenti>> la lettera a) dell'art. 1, fa riferimento agli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie e che svolgono la funzione di sostituire l'obbligo di emettere la fattura.

E' il caso, per esempio, delle ricevute fiscali, degli scontrini fiscali, delle note di variazione di debito e di credito.

Con il riferimento a "operazione inesistente" la norma intende il richiamo a qualsiasi rapporto a contenuto economico rilevante per la norma tributaria che può essere inesistente dal punto di vista oggettivo, laddove le parti documentino un'operazione mai posta in essere (cosiddetta falsa fatturazione), ovvero documentino un'operazione realmente avvenuta ma in maniera parziale e per quantitativi inferiori a quelli indicati (cosiddetta sovrapproduzione quantitativa).

L'inesistenza è invece soggettiva laddove la fattura, o il documento equipollente, riporti l'indicazione di nominativi diversi rispetto a quelli effettivamente partecipanti all'operazione.

Si precisa che il falso rilevante è quello che incide sul cessionario o sul committente, mentre il falso che cade sul cedente o commissionario entra nell'orbita applicativa dell'art. 8 del decreto 74.

In altri termini, il formale destinatario del documento (il cessionario o committente ivi indicato) che, senza aver effettuato il pagamento (sostenuto da altro e diverso soggetto), utilizza la fattura inserendo nella propria dichiarazione annuale il relativo costo tra gli elementi passivi, si rende responsabile del reato di dichiarazione fraudolenta posto che ha indicato un elemento passivo fittizio e cioè un costo non sopportato realmente, quindi non vero.

Quanto, infine, al riferimento all'indicazione di elementi passivi fittizi soccorre nuovamente la definizione fornita dall'art. 1 alla lettera b) che definisce gli "elementi attivi o passivi" come le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta.

#### Articolo 3 D.Lgs. 74 del 2000 – "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici"

*"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*

- a. l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

*2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."*

#### Brevi cenni sulla fattispecie

Tale fattispecie si contraddistingue per l'uso di mezzi artificiali diversi dall'utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la norma costruisce un'ipotesi di frode in grado di contenere modalità di evasione più ampie e differenziate rispetto all'ipotesi prevista e punita dall'art. 2 che contiene invece una puntuale tipizzazione delle condotte illecite.

Il mendacio che deve inficiare la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 si risolve nella indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie dando, quindi, rilevanza alle condotte che ricadono tanto sulla base imponibile quanto sulla determinazione dell'imposta quali i crediti di imposta e le ritenute.

Nel concetto di elementi attivi come previsto nella norma rientrano tutte le voci che determinano un decremento della base imponibile: oltre ai ricavi, le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive che concorrono alla formazione del reddito o delle basi imponibili.

A differenza del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la fattispecie di cui all'art. 3 richiede per la punibilità il contemporaneo superamento di due determinate soglie quantitative:

- la prima ragguagliata all'imposta evasa che deve superare i 30.000,00 euro;
- la seconda – rapportata all'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi – che deve superare il rapporto proporzionale del cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, un milione e cinquecentomila euro ovvero ancora qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, sia superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

La condotta ha nella presentazione di una dichiarazione falsa la sua fase terminale ma si realizza attraverso una condotta fraudolenta che può distinguersi in tre modalità attuative:

- operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente;
- utilizzo di documenti falsi;
- utilizzo di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

E' sufficiente la presenza di una soltanto delle forme di frode con la dichiarazione mendace per realizzare, sussistendo gli altri elementi tipizzanti, la fattispecie del delitto di dichiarazione fraudolenta attraverso altri artifici.

Si rammentano le definizioni contenute nell'art. 1 del D.lgs. 74 del 2000:

- lett. g-bis) per "*operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente*" si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- lett. g-ter) per "*mezzi fraudolenti*" si intendono condotte artificiali attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

Quanto all'utilizzo di documenti falsi, considerato che l'art. 2 punisce l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, rientrano nel perimetro applicativo dell'art. 3 tutti i documenti mendaci diversi dalle fatture e dagli altri documenti dotati di analoga rilevanza fiscale, ma aventi nello stesso tempo

valenza probatoria analoga a quella delle fatture in base alle norme tributarie (quali per esempio le note di variazione, le ricevute emesse dai lavoratori autonomi occasionali, i contratti di compravendita recanti dati non conformi a verità).

Infine, la terza tipologia di condotta tipica è costituita dall'avvalersi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria. La condotta posta in essere, per aver rilevanza penale, deve avere concreta valenza ingannatoria in grado realmente di sviare l'attività di accertamento ed indurre in errore l'amministrazione finanziaria rimanendo nel perimetro del penalmente irrilevante le mere irregolarità o imprecisioni destinate a rendere soltanto meno agevole l'attività ispettiva dell'amministrazione finanziaria ma prive di effettiva capacità ingannatoria.

Va anzitutto chiarito, con riguardo alla nozione, genericamente definita dalla norma, di "*mezzo fraudolento*", che, se è vero che tale elemento appare indiscutibilmente dotato, nella struttura del reato, di una propria autonomia, è evidente che lo stesso non può certo identificarsi in mere condotte di mendaci indicazioni di componenti attivi, già considerate dalla norma all'interno della "falsa rappresentazione". Allo stesso tempo, non parrebbe possibile qualificare come mezzo fraudolento nemmeno la condotta di sottofatturazione dei ricavi, ricorrente allorché venga, ad esempio, emessa una fattura avente un corrispettivo inferiore a quello reale.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel tentativo di fornire una definizione e colmare la lacuna della norma ha indicato come la semplice violazione degli obblighi di fatturazione e registrazione, pur se finalizzata ad evadere le imposte, non sia sufficiente ad integrare il delitto in esame, dovendosi verificare se nel caso concreto la violazione sia posta in essere con un grado di insidiosità tale da ostacolare l'attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria.

Occorre, a fianco della falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili e nella dichiarazione, l'impiego di artifici idonei a ostacolare l'accertamento della situazione contabile.

Si pensi al caso di vendite immobiliari in cui per occultare i maggiori introiti ricavati dalle vendite, si siano posti in essere, tra gli altri accorgimenti, il pagamento in contanti di una parte del prezzo e l'omissione della registrazione dei contratti preliminari riportanti il prezzo reale.

Sempre secondo l'interpretazione della giurisprudenza i mezzi fraudolenti possono anche consistere in comportamenti di per se stessi leciti, che acquistano natura illecita solo per il contesto di mendacio contabile a cui sono collegati e per lo scopo fraudolento di impedire agli uffici fiscali la scoperta di detto mendacio.

#### Articolo 4 – Dichiarazione infedele

*“Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

*a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*

*b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

*1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.*

*1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”.*

#### Brevi cenni sulla fattispecie

Asse portante della fattispecie sopra descritta è la presentazione di una dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o all'imposta sul valore aggiunto che sia ideologicamente falsa. La necessaria assenza di qualsiasi ulteriore comportamento a sostegno del mendacio ne giustifica il rilevato ruolo di confine tra le fattispecie di reato previste e punite dagli artt. 2 e 3 D.lgs. 74/2000.

Le dichiarazioni fiscali prese in considerazione sono quelle utili per la determinazione della base imponibile da sottoporre a tassazione e, dunque, per il calcolo dell'imposta dovuta. Ne consegue quindi l'irrelevanza penale di quelle dichiarazioni volte a portare a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria dati meramente identificativi, in quanto prive dell'indicazione di basi imponibili e, quindi, destinate a rimanere atipiche anche in presenza di informazioni mendaci.

La dichiarazione, per rilevare penalmente, deve essere non conforme a verità, ossia deve indicare “elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti”. In sostanza, un'indicazione solo parziale, all'interno della dichiarazione fiscale, dei ricavi o dei corrispettivi effettivamente conseguiti, oppure dalla indicazione di costi non effettivamente sostenuti.

La norma individua due soglie di punibilità generali, entrambe da superarsi affinché sussista la responsabilità penale: la prima di queste è commisurata all'imposta evasa che deve pari a 100.000,00 euro, mentre la seconda prende in considerazione gli elementi attivi sottratti all'imposizione, che devono essere superiori al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione. Tuttavia, tal ultima soglia è comunque superata qualora gli elementi attivi sottratti a tassazione siano in valore assoluto superiori a due milioni di euro.

La previsione di cui al comma 1-bis, invece, nega rilevanza penale:

- alla non corretta classificazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti,

- alla valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali,
- alla violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità in base alle norme tributarie di elementi passivi reali

Il comma 1-ter, infine, con riferimento alle valutazioni di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, i cui criteri non siano stati indicati a bilancio, prevede la non punibilità delle valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.

La responsabilità dell'Ente in relazione a tale fattispecie ricorre solo qualora la condotta incriminata sia posta in essere nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

#### Articolo 5 - Omessa Dichiarazione

*“È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.*

*2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.*

#### Brevi cenni sulla fattispecie

Il reato di omessa dichiarazione muove dalla volontà del Legislatore di punire colui che si sottrae integralmente all'obbligo fiscale. Trattasi di un reato omissivo proprio ed istantaneo, che vede la consumazione coincidere con lo scadere del novantesimo giorno successivo al decorrere del termine prescritto dalla normativa fiscale per presentare la dichiarazione dei redditi.

Occorre precisare che, ai fini della configurazione del reato, non sono rilevanti le dichiarazioni di inizio e di cessazione dell'attività in quanto le stesse svolgono una funzione meramente identificativa. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda le dichiarazioni “infrannuali” previste in caso di fallimento, liquidazione, trasformazione ecc. della società. A tal proposito, la riforma del 2015 ha provveduto ad eliminare l'applicabilità della norma incriminatrice alle sole dichiarazioni annuali, estendo la punibilità anche alle omissioni concernenti le dichiarazioni infrannuali.

Infine, il Legislatore ha subordinato la punibilità della condotta, in questo caso omissiva, alla sola quantificazione dell'imposta evasa in misura pari a 50.000 euro. L'eventuale superamento della soglia di punibilità dovrà essere verificato sottraendo, alla cifra non dichiarata, l'entità delle “somme versate dal

contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della scadenza” del termine di presentazione della dichiarazione.

La vera novità apportata dalla riforma del 2015 è racchiusa nel co. 1- bis della norma, laddove è stata reintrodotta la sanzione penale per l’omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta.

Anche in questo caso, la soglia di punibilità prevista è pari ad euro 50.000.

La potenziale responsabilità dell’Ente in relazione a tale fattispecie ricorre solo qualora la condotta incriminata sia posta in essere nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

#### Articolo 8 – “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.

*1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*

*2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*

*2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.*

#### Brevi cenni sulla fattispecie

La condotta punita consiste nell’emissione o nel rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti senza che in alcun modo rilevi l’eventuale loro successivo annullamento ed essendo, invece, indispensabile che il documento esca dalla sfera di fatto e di diritto del cedente mediante la consegna o la spedizione.

Il reato si perfeziona infatti con l’emissione, o il rilascio, delle fatture o documenti equipollenti fittizi, cioè all’atto del trasferimento nella sfera di disponibilità di altro soggetto effettuato nelle forme previste dalla norma (ad esempio, nell’ipotesi di fattura con la consegna o spedizione all’altra parte), ovvero con le modalità adeguate in relazione al tipo di documento, a prescindere dalla sua relativa consegna o spedizione all’altra parte interessata.

Tale condotta, inoltre, deve essere posta in essere con la finalità particolare di consentire a terzi l’evazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

L’art. 1 lett. d) del Decreto 74 del 2000 specifica che: *“il “fine di evadere le imposte” e il “fine di consentire a terzi l’evazione” si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d’imposta, e del fine di consentirli a terzi”.*

Il secondo comma della norma prevede un’ipotesi attenuata qualora l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo di imposta, sia inferiore a euro centomila.

## Articolo 10 – “Occultamento o distruzione di documenti contabili”

*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.*

### Brevi cenni sulla fattispecie

La norma in esame tutela il corretto ed efficace svolgimento dell'attività degli organi di verifica fiscale e punisce la frapposizione di ostacoli, da parte del contribuente, al regolare esercizio della funzione pubblica di accertamento fiscale. Si tratta di un reato di pericolo che non richiede, per la sua realizzazione, il verificarsi di un effettivo danno per l'Erario.

Le condotte rilevanti consistono alternativamente nell'occultamento o nella distruzione, in tutto o in parte, di determinati documenti rilevanti ai fini fiscali.

Con il termine occultamento la norma fa riferimento al nascondimento materiale che assume rilievo quando è idoneo a rendere irreperibile la documentazione, indipendentemente dalla modalità attuativa.

Dottrina e giurisprudenza concordano sul fatto che la mera collocazione irregolare delle scritture non integri il reato se il contribuente indica il luogo ove tali scritture si trovano e le stesse vengono agevolmente rinvenute.

La distruzione, invece, consiste nell'eliminazione fisica del documento e può essere ottenuta o con l'annientamento in qualsiasi modo del supporto cartaceo o magnetico ovvero con il renderne inintelligibile il contenuto (ad esempio mediante abrasioni e cancellature).

La nozione di distruzione non può essere estesa fino a comprendere cancellazioni o abrasioni di poco conto ma deve determinare l'impossibilità di ricostruire i redditi e il volume d'affari.

Sia l'occultamento che la distruzione possono anche essere parziali, nel senso che non devono avere necessariamente ad oggetto l'intera documentazione la cui conservazione è obbligatoria, essendo invece sufficiente che riguardi solo una parte della stessa se non consente la reale ricostruzione della documentazione medesima.

Oggetto materiale del reato sono le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione. Occorre a tal fine far riferimento alle norme che impongono tale tenuta e, pertanto, non soltanto quelle previste ai fini delle imposte dirette o ai fini IVA ma anche tutte le altre scritture contabili obbligatorie per legge che abbiano un qualche interesse ai fini della ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

Per la sussistenza del delitto non è di per sé sufficiente l'occultamento o la distruzione, totale o parziale, delle scritture o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, ma è necessario che tale attività abbia causato l'impossibilità di ricostruire i redditi o il volume d'affari.

In ultimo va precisato che la norma punisce la condotta descritta quando è finalizzata all'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e che pertanto l'elemento soggettivo che deve accompagnare la realizzazione della condotta è escluso nell'ipotesi in cui il soggetto persegua finalità diverse da quelle



dell'evasione. Si pensi ad esempio al caso di occultamento o distruzione di documenti dai quali emerga un reddito tassabile minore rispetto a quello risultante dalla documentazione residua, allo scopo di far apparire la situazione economico-patrimoniale dell'impresa più prospera di quanto effettivamente non sia, per ottenere finanziamenti, ovvero nel caso un dipendente occulti o distrugga la contabilità dell'imprenditore non per consentirgli l'evasione bensì per danneggiarlo.

#### Articolo 10 – quater indebita compensazione

*“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.*

*È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. “*

#### Brevi cenni sulla fattispecie

Il delitto di cui all'art. 10- quater punisce ogni compensazione che utilizzi crediti qualificati come non spettanti.

Il Legislatore ha ritenuto, altresì, di dar vita a due autonome ipotesi di reato: una, prevista al 1 comma dell'art. 10 quater, avente ad oggetto la compensazione compiuta contrapponendo a debiti tributari dei crediti non spettanti (ma esistenti): una seconda, più grave, prevista dal comma 2 riguardante le compensazioni attuate ricorrendo a crediti inesistenti.

La condotta quindi è di tipo commissivo, risolvendosi nell'effettuazione di una compensazione, in sede di versamento, tra il debito fiscale e imposte di credito in realtà non spettanti o inesistenti.

In tale ambito, parrebbero rilevare penalmente i soli debiti relativi ad imposte dirette ed IVA oggetto di indebita compensazione; dovrebbero rimanere escluse, al contrario, debiti IRAP o contributivi.

La responsabilità dell'Ente in relazione a tale fattispecie ricorre solo qualora la condotta incriminata sia posta in essere nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

#### Articolo 11 – “Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”

*1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

*2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."*

#### Brevi cenni sulla fattispecie

La condotta punita consiste nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti diretti ad eludere l'adempimento di obbligazioni tributarie o di sanzioni o di interessi che scaturiscono dall'inosservanza di norme tributarie in modo da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Il concetto di alienazione simulata abbraccia tutti i casi di trasferimento della proprietà di un bene in cui la volontà, manifestata all'esterno, non corrisponde alla reale intenzione delle parti, realizzandosi così una divergenza tra la volontà dichiarata e quella effettiva, sia nella forma della simulazione assoluta (le parti non vogliono in realtà porre in essere un negozio) sia in quella relativa (le parti vogliono un negozio diverso da quello stipulato).

La simulazione, in altri termini, crea una situazione giuridica apparente diversa da quella reale.

La cessione effettiva di un bene, quand'anche idonea ad affievolire le garanzie per l'Erario, di per sé sola non integra gli estremi oggettivi della fattispecie in esame. Non ogni atto di depauperamento, quand'anche dolosamente preordinato ad impedire il soddisfacimento coattivo del credito tributario, viene in rilievo nell'applicazione della norma incriminatrice ma solo quello al quale si accompagna qualche artificio atto ad impedire o sviare la reazione del fisco.

Con riferimento al compimento di altri atti fraudolenti, l'espressione ha carattere residuale e comprende tutti quegli atti diversi dalle alienazioni simulate e consistenti in negozi giuridici realizzati al fine di rendere inefficace la riscossione attraverso la diminuzione o la eliminazione delle garanzie che potrebbero assicurare all'Erario il soddisfacimento della pretesa tributaria.

Sotto tale ultimo aspetto è stato ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, in un caso concreto, che lo spostamento della sede sociale, con tutte le conseguenze che esso determina anche in punto giurisdizione dell'eventuale giudice procedente, costituisce un ostacolo a tale procedura in tutti i casi in cui esso sia giustificato con un trasferimento di proprietà non effettivo.

In altri termini si deve considerare <<atto fraudolento>> ogni comportamento che, formalmente lecito, sia tuttavia caratterizzato da una componente di artificio o di inganno. Si pensi alla disposizione di un'ingente somma ma con prelievi frazionati in importi che si situano al di sotto di un limite di tracciabilità con conseguente esenzione da ogni possibilità di controllo. Tale operazione formalmente lecita è tuttavia caratterizzata da una componente di artificio potenzialmente idonea a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

## **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, tutti coloro che sono coinvolti, direttamente o indirettamente, nella gestione delle aree a rischio individuate in relazione ai reati tributari sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei suddetti reati, al rispetto dei principi di comportamento di seguito elencati che si basano anzitutto sull'assunto che la trasparenza e la correttezza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili.

Anzitutto, è fatto assoluto divieto di porre in essere:

- condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 74/2000;
- qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo previsti ed indicati nella presente Sezione.

A tali fini, le funzioni aziendali coinvolte in attività sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei reati tributari devono:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla fatturazione e alla registrazione delle fatture nelle scritture contabili obbligatorie;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nella compilazione e successiva presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IVA;
- garantire il rispetto dei principi di integrità, correttezza e trasparenza delle scritture private obbligatorie;
- osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela degli interessi dell'erario ed agire nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente finalizzate a consentire l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- provvedere alla regolare presentazione della dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto e procedere al tempestivo pagamento dell'imposta dovuta;
- gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche Autorità, ivi incluse quelle di Vigilanza;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità.

Più nel dettaglio, in relazione alle attività ed ai processi individuati al precedente Paragrafo 2 come "sensibili", è fatto obbligo di:

- conservare, per ogni operazione contabile, agli atti sociali una adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:
  - 1) l'agevole registrazione contabile;
  - 2) l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;

- 3) la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi
- documentare in modo coerente e congruo ogni operazione o fatto gestionale sensibile e/o rilevante, così che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione);
  - garantire il più possibile, all'interno dei processi aziendali, che funzioni separate decidano un'operazione, la autorizzino, la eseguano operativamente, la registrino e la controllino;
  - formalizzare e documentare adeguatamente i controlli effettuati nell'ambito del singolo processo e/o operazione, affinché sia possibile, anche in un momento successivo, identificare chi ha eseguito un controllo ed il suo corretto operare;
  - formalizzare adeguatamente i controlli effettuati, riportando la data di compilazione/presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore; archiviare i documenti in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare deterioramenti, danni e smarrimenti (le stesse indicazioni si applicano, per analogia, anche ai documenti registrati su supporto elettronico);
  - nella gestione della fatturazione prevedere:
    - 1) l'utilizzo di apposito sistema informatico nel quale viene inserito l'ordine d'acquisto e la nota di ricevimento merce/realizzazione della prestazione richiesta;
    - 2) il controllo da parte della Funzione competente degli aspetti formali delle fatture, ossia verificare che la fattura sia di pertinenza della Società e sia correttamente compilata;
    - 3) la registrazione delle fatture su un documento informatico o cartaceo, inserendo una serie di elementi quali la denominazione del fornitore, la data di ricevimento, l'importo, il referente interno interessato dalla prestazione;
    - 4) l'apposizione della data e del timbro protocollo sulla fattura.

La Società utilizza strumenti normativi che, con riferimento alle attività di verifica, approvazione tecnica ed autorizzazione al pagamento di fatture, prevedono:

- la verifica delle fatture volta a verificare la corrispondenza del prezzo indicato sulla fattura in originale con il prezzo indicato nell'ordine d'acquisto o nella nota di ricevimento merce o, ancora, nel contratto;
- l'approvazione tecnica delle fatture da parte della Direzione richiedente che certifica la consegna del bene o l'esecuzione dei servizi in conformità alle specifiche tecniche e ai valori assegnati nell'ordine di acquisto;
- l'autorizzazione al pagamento solo successivamente alla verifica della regolarità di tutte le autorizzazioni precedenti;
- la registrazione nel sistema contabile della fattura e successivo pagamento alla scadenza.

**SEZIONE Z**

**Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza**

Il Modello prevede l'obbligo di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

Tale obbligo si sostanzia in flussi di *reporting* che sistematicamente responsabili e funzioni aziendali trasmettono all'Organismo di Vigilanza affinché questo disponga di informazioni utili e tempestive per svolgere il proprio ruolo di monitoraggio della validità del modello organizzativo

Alla luce di tutte le considerazioni espresse nella Parte Generale del Modello al paragrafo 5.6., nella presente Sezione vengono disciplinati i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza di TEPIT.

Al fine di agevolare lo svolgimento dell'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, tutte le funzioni aziendali sono tenute ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità esposte nel presente paragrafo.

L'obbligo riguarda i seguenti flussi informativi:

- flussi informativi generali;
- flussi informativi specifici, indicati nelle procedure richiamate nelle singole Sezioni della presente Parte Speciale.

Tutte le informazioni devono essere fornite, in via diretta, via mail all'indirizzo di posta elettronica

[ep.tepit-odv@total.com](mailto:ep.tepit-odv@total.com)

In alternativa il personale potrà utilizzare la forma cartacea inviando la segnalazione, anche anonima, all'indirizzo della sede legale di TEPIT, Alla c.a. dell'Organismo di Vigilanza.